



Via Tibullo, 10 – 00193 – Roma
Tel. +39 06 64760064
Fax +39 06 83394501
E-mail info@studiolegalecasillo.it

AVVISO

in esecuzione del decreto presidenziale reso in data 11.3.2024 dal Consiglio di Stato, settima sezione, nel giudizio R.G. n. 8455/2023

Il Consiglio di Stato, sezione settima, con decreto reso in data 11.3.2024 ha così disposto: “*Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto il ricorso in appello in epigrafe e i relativi allegati; Vista l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso per motivi aggiunti; Considerato che la parte appellante ha plausibilmente rappresentato che la notificazione del ricorso in appello nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, anche in considerazione del numero dei potenziali controinteressati (art. 41, co. 4 del cod. proc. amm.); Considerato che, dunque, la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia appellata di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l’indicazione dell’amministrazione appellata, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in sede di motivi aggiunti, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati (laddove noti) ovvero l’indicazione dei criteri di individuazione degli iscritti nelle graduatorie impuginate che risulterebbero scavalcati nel caso di accoglimento dell’appello, con indicazione nominativa – ove possibile – almeno del primo e dell’ultimo in graduatoria fra di essi; - la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata del sito Internet dell’Agenzia appellata e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica”.*

In esecuzione del predetto decreto si indicano di seguito i dati e le informazioni richieste ai fini della predetta notifica per pubblici proclami:

- nominativo parte appellante: Dottor Rodolfo Caminiti;
- amministrazione appellata: Agenzia delle Entrate;
- estremi degli atti impugnati in primo grado:

1. scheda di valutazione dei titoli del ricorrente effettuata dalla IV Sotto-Commissione il 26 aprile 2016 e del relativo verbale n. 23;
2. verbale della Commissione d’esame n. 2 del 10 febbraio 2016 e del relativo allegato, con cui sono stati fissati i criteri di valutazione dei titoli dei partecipanti al concorso indetto con

bando pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 146687/2010, del 29 ottobre 2010, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione;

3. verbale della Commissione d’esame n. 39 del 10 maggio 2016 e relativo allegato con cui la Commissione d’esame ha fornito risposta alle Sotto-commissioni in merito ai dubbi dalle stesse sollevate circa i criteri di valutazione dei titoli;

4. provvedimento a firma del Direttore dell’Agenzia delle entrate nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021 recante approvazione della graduatoria finale di merito (allegato A del provvedimento) e della graduatoria finale dei vincitori del concorso (Allegato B), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami del 2 luglio 2021;

5. provvedimento di rettifica delle graduatorie prot. n. 198385 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami del 10 agosto 2021 e delle relative graduatorie (A e B) rettificata;

6. ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorchè allo stato attuale non conosciuto;

7. graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori del concorso a 175 dirigenti indetto dall’Agenzia delle entrate con bando prot. n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, come da ultimo rettificata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 26189 del 27 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie Concorsi ed Esami n. 14 del 18 febbraio 2022;

8. verbale della Commissione d’esame del suddetto concorso n. 6 del 23 febbraio 2016;

9. verbale della Commissione n. 7 del 24 febbraio 2016;

10. verbale della Commissione n. 8 del 24 febbraio 2016;

11. verbale della Commissione n. 9 del 29 febbraio 2016;

12. verbale della Commissione n. 39 del 10 maggio 2016 e del relativo allegato;

13. verbale della Commissione n. 51 del 21 giugno 2016;

14. tutti i verbali in cui la Commissione ha reso chiarimenti o fornito indicazioni alle Sottocommissioni in merito alla valutazione dei titoli, anche non conosciuti o non resi disponibili dall’Agenzia delle entrate;

➤ estremi provvedimento giurisdizionale impugnato in sede di motivi aggiunti: sentenza del TAR Lazio, sezione II-ter, n. 06225/2023 Reg. Prov. Coll., pubblicata l’11 aprile 2023 nel giudizio di cui a n. R.G. 10430/2021;

➤ sintetica indicazione dei motivi di ricorso:

1) Sull'interesse al ricorso per motivi aggiunti.

L'eliminazione dal mondo giuridico della graduatoria approvata a conclusione dei lavori della Commissione d'esame, di cui all'atto prot. n. 173327 del 30 giugno 2021, già impugnata dal Dottor Caminiti con il ricorso introduttivo, impone la presentazione del presente, ulteriore, ricorso per motivi aggiunti ai sensi dell'articolo 104, comma 3, del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il ricorrente aveva chiesto, tra l'altro, al Giudice Amministrativo di annullare il provvedimento di approvazione della graduatoria a suo tempo adottato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, limitatamente al punteggio attribuito ai titoli, a causa delle plurime illegittimità che hanno contraddistinto l'operato della Commissione d'esame e delle Sottocommissioni, sicché l'eliminazione dal mondo giuridico di tale provvedimento impone l'impugnazione con motivi aggiunti del nuovo provvedimento di approvazione della graduatoria, che vede il Dottor Caminiti ricoprire una posizione inferiore rispetto a quella effettivamente spettante sia nella graduatoria di merito sia in quella dei vincitori.

Senza l'impugnazione della nuova graduatoria la pronuncia del Giudice Amministrativo potrebbe risultare, infatti, inutiliter data, andando eventualmente ad incidere su un provvedimento non più esistente; per converso resta vivo ed attuale l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia che imponga alla Nuova Commissione di valutare correttamente i titoli conformemente alle disposizioni normative ed alle prescrizioni del bando di concorso.

La corretta determinazione del punteggio spettante al ricorrente per i titoli indicati nella domanda di partecipazione al concorso gli consentirebbe, infatti, di salire notevolmente in graduatoria, anche in ragione del moltiplicatore individuato dalla Nuova Commissione, consentendogli di ottenere un incarico più prestigioso e ben più remunerativo di quello assegnatogli, per di più in una sede meno disagiata e più vicina al Comune di sua attuale residenza (Roma).

Sotto un diverso profilo la valutazione effettuata dalla Nuova Commissione ha confermato a pieno il diritto del Dottor Caminiti ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori fin dalla sua prima approvazione, dimostrando incontrovertibilmente il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno conseguente al ritardo, imputabile all'Amministrazione, con cui lo stesso è stato immesso nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate ed ha iniziato a percepire la relativa retribuzione.

Il ricorrente, infatti, al pari degli altri vincitori, avrebbe dovuto essere assunto come dirigente dall'Agenzia delle entrate fin dal mese di ottobre del 2021, non da febbraio 2024, sicché a causa

degli errori commessi dalla Commissione e del ritardo dell'Amministrazione nel dare esecuzione alle intercorse statuizioni del Giudice Amministrativo, ha subito un danno pari alla differenza tra lo stipendio percepito come funzionario e quello che gli sarebbe spettato come dirigente, per un periodo di due anni e tre mesi.

Inoltre, anche l'anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale e la posizione contributiva del ricorrente risultano inficiate a causa degli errori nella valutazione dei titoli perpetrata dalla Commissione d'esame e andranno adeguatamente ricostruite con la giusta decorrenza, da ottobre 2021.

Tutti i dedotti elementi supportano e dimostrano l'interesse del Dottor Caminiti alla coltivazione dell'appello ed all'impugnazione del provvedimento di approvazione delle nuove graduatorie, benché egli risulti utilmente inserito, seppur in posizioni deteriori rispetto a quella spettante, sia nella nuova graduatoria di merito sia nella nuova graduatoria dei vincitori.

2) Sul diploma di specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee. Travisamento dei fatti di causa e della documentazione prodotta. Errore di fatto e conseguente errata qualificazione giuridica.

Al ricorrente è stato attribuito il punteggio di 0,5 punti per la scuola di specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee, come se si trattasse di una specializzazione universitaria non inerente alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate.

Tuttavia, si tratta con tutta evidenza di un titolo pienamente inerente alle attività istituzionali svolte dall'Agenzia delle entrate fin dalla sua istituzione nel 2001.

Anche l'esame delle materie oggetto di studio nel corso di specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee, presso l'Università degli Studi di Milano, e il titolo della tesi discussa dall'Appellante, conducono inequivocabilmente a ritenere che tale titolo di studio è ampiamente inerente alle attività istituzionali dell'Agenzia.

Infine, ad altri concorrenti in possesso dello stesso titolo di studi è stato riconosciuto il punteggio di 1,00 per il titolo in esame, ossia il punteggio che la Commissione aveva riservato alle scuole di specializzazioni ritenute inerenti all'attività istituzionale dell'Agenzia.

La revisione della valutazione a suo tempo effettuata dalla IV Sottocommissione consentirebbe al Dottor Caminiti di ottenere ulteriori 4,25 punti, in virtù del moltiplicatore per il punteggio dei titoli, pari a 8,5 fissato dalla Nuova Commissione e di scalare conseguentemente ulteriormente le graduatorie.

3) Sul Master Universitario di II Livello in Auditing e controllo interno. Motivazione superficiale, incongrua ed errata. Riconoscimento di un potere discrezionale inesistente. Omessa valutazione dei documenti ed errata individuazione delle disposizioni applicabili.

Il Dottor Caminiti, su indicazione e incarico dell'Agenzia delle entrate, ha conseguito il Master Universitario di II Livello in Auditing e controllo interno presso l'Università di Pisa.

Si tratta di un cui un Master universitario organizzato dalla stessa Agenzia e dedicato allo svolgimento delle attività di controllo interno dei suoi stessi Uffici, dunque all'esercizio di una delle funzioni che la legge istitutiva delle Agenzia fiscali assegna alle Agenzie stesse, prevista e disciplinata dagli atti di auto-organizzazione adottati dall'Amministrazione.

Tale titolo è stato ritenuto inopinatamente dalla IV Sottocommissione non inerente alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate e per esso il Dottor Caminiti si è visto attribuire appena 0,35 punti, mentre se lo stesso fosse correttamente ritenuto inerente all'attività istituzionali dell'Agenzia per esso, in virtù del moltiplicatore individuato dalla Nuova Commissione, spetterebbe un punteggio di 6,375, ossia più 3,4 punti in più di quelli ottenuti, che consentirebbe al ricorrente di risalir ulteriormente la graduatoria dei vincitori.

Che si tratti di un titolo assolutamente inerente alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate risulta confermato da due elementi convergenti: a) ad almeno altri due concorrenti è stato riconosciuto per il Master in questione il punteggio previsto per i Master di II Livello inerenti all'attività istituzionale dell'Agenzia; b) alcuni dei vincitori del Concorso sono stati destinati agli Uffici della Direzione Centrale Audit dell'Agenzia ovvero ad altri Uffici Centrali che svolgono funzioni di indirizzo e coordinamento, non strettamente collegate a quelle ordinariamente svolte dagli Uffici dell'Agenzia presenti sul territorio.

4) Sugli incarichi conferiti formalmente da pubbliche amministrazioni – Incarichi di docenza di cui ai punti c)1, c)3, c)4, c)5, c)6 e c)7 della domanda di partecipazione al concorso. Travisamento dei fatti di causa, errata valutazione e conseguente difetto di motivazione.

Al Dottor Caminiti sono stati riconosciuti dalla IV Sottocommissione punti relativamente a 10 incarichi di docenza, mentre per altri 11 incarichi di docenza indicati nella domanda di partecipazione, del tutto equivalenti, non è stato assegnato alcun punteggio perché gli incarichi di docenza in questione sono stati ritenuti non valutabili, senza ulteriori indicazioni.

Inoltre, per alcune attività di docenza nel ricorso introduttivo è stata lamentata l'erronea attribuzione del punteggio previsto dalla Commissione per le co-docenze, pur trattandosi di docenze svolte singolarmente dall'Appellante.

In particolare, per gli incarichi di co-docenza di 4 ore nell'ambito del percorso formativo destinato ai nuovi funzionari assunti con contratto di formazione e lavoro (CFL) per lo svolgimento delle attività di controllo di gestione e di internal audit [numerazione elenco titoli: c)1, c)3, c)4, c)5, c)6 e c)7] non è stato riconosciuto alcun punteggio benché si tratti di docenze in tutto uguali a quelle indicata al punto c)10 della domanda di partecipazione, destinata a

personale assegnato alle strutture di audit interno dell’Agenzia delle entrate, e pienamente assimilabile alla docenza di cui al punto c)2 dell’elenco titoli, svolta nell’ambito del corso “Elementi di internal auditing e il ruolo della Direzione Centrale Auditing e Sicurezza”, per cui, invece, la IV Sottocommissione ha riconosciuto al ricorrente il relativo punteggio.

Anche in questo caso, il punteggio complessivo per i sei incarichi di docenza in questione originariamente previsto sarebbe stato pari a 0,06, che moltiplicato per il coefficiente di 8,5 dà un punteggio aggiuntivo di 0,51 punti, inequivocabilmente spettante al Dottor Caminiti.

Limitandosi, dunque, alle sole questioni di agevole e piana soluzione, al Dottor Caminiti spetterebbero, in base al parametro fissato dalla Nuova Commissione, ulteriori 8,41 punti che gli consentirebbero di raggiungere un punteggio complessivo di 90,0925, che lo proietterebbe quindi al 68esimo posto della graduatoria di merito e il 67esimo posto nella graduatoria dei vincitori.

5) Sugli altri titoli fatti valere con la domanda di partecipazione al concorso per la sezione C “Incarichi conferiti formalmente da pubbliche amministrazioni” – Incarichi di docenza di cui ai punti c)11, c)17, c)18, c)19, c)21, c)24, c)25 e c)25 della domanda di partecipazione al concorso; per la sezione A “Titoli accademici e di Studio” di cui ai punti a)4, a)5, a)6, a)9 e a)10 della domanda di partecipazione al concorso; per la sezione E “Partecipazione documentata a commissioni, gruppi di lavoro o comitati” di cui ai punti e)1, e)2, e)3, e)10, e)20, e)21 ed e)24 della domanda di partecipazione al concorso; per la sezione F “Altri titoli” di cui ai punti f)6, f)8, f)9, f)10 ed f)11 della domanda di partecipazione al concorso.

Nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, nel ricorso per motivi aggiunti e nell’atto di appello sono stati ulteriormente indicati numerosi altri titoli, indicati dal Dottor Caminiti nell’apposito allegato alla domanda di partecipazione non presi in esame dalla IV Sottocommissione, che avrebbero consentito al ricorrente, se correttamente valutati, di effettuare un notevole salto nella graduatoria facendolo rientrare tra i vincitori del concorso, anche senza l’applicazione del moltiplicatore individuato dalla Commissione.

In questa sede, nel ribadire la rinuncia ad ogni eccezione in precedenza sollevata circa l’attribuzione del punteggio per gli incarichi dirigenziali conferiti dall’Agenzia delle entrate al Dottor Caminiti, si insiste comunque per l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso formulati sui dedotti ulteriori titoli, la cui valutazione porterebbe il ricorrente ad avvicinarsi, se non a raggiungere, le prime dieci posizioni in graduatoria.

Per brevità si rimanda espressamente ai precedenti scritti difensivi per la puntuale indicazione dei motivi a supporto della positiva valutazione di ciascuno degli indicati titoli.

6) Sul risarcimento del danno.

La domanda risarcitoria formulata fin dal giudizio di prime cure è volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata percezione da parte del ricorrente della retribuzione dirigenziale fin dalla prima immissione in servizio dei dirigenti vincitori del concorso per cui è causa.

Tale danno è stato fin dall'origine della controversia parametrato alle differenze stipendiali tra la retribuzione effettivamente percepita dal ricorrente e quella che lo stesso avrebbe percepito fin dal mese di ottobre 2021 se fosse stato correttamente inserito nella graduatoria tra i vincitori, non tra gli idonei.

La riedizione della graduatoria con l'inserimento del Dottor Caminiti tra i vincitori, come previsto nel ricorso in appello, non ha assicurato al Dottor Caminiti la percezione delle indicate differenze stipendiali, atteso che il suo inquadramento giuridico ed economico tra i dirigenti dell'Agenzia delle entrate ha iniziato a decorrere dal mese di febbraio del 2024.

In questa sede, non può pertanto che insistersi nuovamente per l'accoglimento della domanda risarcitoria già ripetutamente formulata ed argomentata, insistendo altresì per la ricostruzione dell'anzianità di servizio e contributiva nel ruolo dei dirigenti fin dal mese di ottobre 2021;

➤ nominativi dei controinteressati ovvero indicazione dei criteri di individuazione degli iscritti nelle graduatorie impugnate che risulterebbero scavalcati nel caso di accoglimento dell'appello, con indicazione nominativa almeno del primo e dell'ultimo in graduatoria di essi: nel caso in cui fossero accolti i motivi da n. 2 a n. 5 del ricorso per motivi aggiunti il ricorrente si collocherebbe al posto n. 5 della graduatoria di merito e al posto n. 5 della graduatoria dei vincitori. Pertanto in tale ipotesi i controinteressati sono da individuarsi dal candidato Gaetano Scala, che attualmente occupa detta posizione, fino al candidato Gianluca Caucciello che attualmente occupa la posizione n. 146 della graduatoria di merito e la posizione n. 142 nella graduatoria dei vincitori. L'accoglimento dei motivi di ricorso per motivi aggiunti n. 1 e 6 non avrebbe riflesso sulla graduatoria. Si ritiene comunque di dover individuare i controinteressati in tutti i soggetti indicati nelle graduatorie pubblicate l'11.1.2024 essendo stato l'atto di appello introduttivo del giudizio R.G. n. 8455/2023 notificato per pubblici proclami nei confronti di tutti i vincitori ed idonei indicati nella precedenti graduatorie. Per tale motivo si allegano le citate graduatorie affinché siano pubblicate unitamente al presente atto.

Roma, lì 15 Marzo 2024

Avvocato Agnese Casillo